



**Comune di Afragola**  
Città metropolitana di Napoli

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 179/2021**

**N. Protocollo:48221/2021 del 06/10/2021**

**Settore / Ufficio:** SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** Divieto di introduzione nel Cimitero Comunale di dispositivi votivi elettrici alimentati a batteria.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- L'introduzione all'interno del cimitero comunale di dispositivi votivi elettrici funzionanti a batterie autonome comporta possibili rischi per i fruitori del cimitero, connessi alla degradazione e conseguente combustione delle batterie stesse, nonché al rilascio di sostanze chimiche dannose per la salute e per l'ambiente;
- Tali dispositivi, contenendo batterie ad esaurimento, appartengono alla categoria dei rifiuti speciali, per cui non è possibile effettuare lo smaltimento attraverso la raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale e costituiscono dunque un notevole impatto sull'inquinamento ambientale;
- Il Servizio Lampade Votive Perenni ed Occasionali, con i relativi impianti elettrici, è affidato ad operatore economico esterno, il quale ha predisposto apposito ufficio per relazioni con gli utenti all'interno delle aree cimiteriali, per l'attivazione di lampade votive occasionali e segnalazione di eventuali guasti.

**CONSIDERATO PERTANTO CHE**, al fine di rendere più sicura la fruibilità del cimitero da parte dei cittadini, si rende necessario regolare il servizio di illuminazione votiva attraverso il divieto di introdurre qualsiasi tipo di lampada votiva a batteria all'interno del cimitero comunale;

**Visto :**

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ssmii ;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione della

- Commissione Straordinaria n.199 del 14/12/2006 ;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
  - che il Comune è proprietario del cimitero e quest'ultimo appartiene al demanio comunale, ai sensi art. 824 comma 2 del C.C..

### **ORDINA**

- Il divieto assoluto di introdurre all'interno del cimitero comunale alcun dispositivo di illuminazione votiva a batteria;
- Di rimuovere tutte le lampade votive a batteria entro sette giorni dall'emanazione del presente atto.

### **DISPONE**

Che la società affidataria del servizio rimuova in modo coatto gli oggetti votivi in questione, qualora gli interessati non dovessero provvedere nei tempi indicati;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla società affidataria, la quale provvederà a verificarne l'applicazione;

La presente sarà resa operativa mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Afragola e diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio restano incaricate dell'esecuzione e dell'osservanza della presente.

### **AVVERTE**

che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Antonio Vitagliano.

**Afragola, 06/10/2021**

**IL DIRIGENTE  
NUNZIO BOCCIA**